COMUNICAZIONE DI MODIFICHE TEMPORANEE

Comunicazione di una modifica temporanea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.

" Bresaola della Valtellina"

n. UE: PGI-IT-1525-TEMP02 - 15.04.2022

DOP () **IGP (x)** **STG ( )**

1. Stato membro o paese terzo

ITALIA

2. Modifica (modifiche)

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, ha comportato per l'Italia l'adozione di imponenti misure sanitarie e di disposizioni di contenimento del contagio dall'epidemia.

Lo stato di emergenza in Italia sta comportando un effetto negativo e un calo delle spedizioni dall'estero rispetto ai normali flussi di importazione determinato da:

- rallentamento delle operazioni di scarico presso i porti comunitari dovuto all'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia che hanno ridotto il personale presso le strutture portuali,
- riduzione della produzione nei paesi principali esportatori sempre a motivo della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e dell'applicazione di misure più stringenti che interessano anche la manodopera sia all'interno delle aziende che presso i porti di imbarco nelle navi destinate alla Unione europea.

Considerato che la carne bovina utilizzata dai produttori iscritti al sistema di controllo dell'IGP Bresaola della Valtellina è soggetta alle dinamiche del mercato ed alle oggettive difficoltà dovuti sia alla riduzione della macellazione sia ad un rallentamento complessivo delle operazioni di logistica delle carni.

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio Bresaola della Valtellina, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0111775 del 09/03/2022, di modifica temporanea dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede di ampliare l'approvvigionamento della materia prima, attraverso la riduzione della soglia minima di età alla macellazione degli animali.

Considerato che pur utilizzando carni di animali più giovani, le caratteristiche del prodotto all'immissione al consumo descritte dall'art. 6 del disciplinare di produzione rimangono invariate, si ritiene necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP "Bresaola della Valtellina", ai sensi del citato art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Bresaola della Valtellina”pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. n.84 del 11 aprile 2016

è così modificato:

Art. 3 comma 1:

“La «Bresaola della Valtellina» è prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dell’età compresa fra i 18 mesi e i quattro anni”

è sostituita dalla seguente:

“La «Bresaola della Valtellina» è prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dell’età superiore a 12 mesi e fino a quattro anni”.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP “Bresaola della Valtellina” sarà in vigore dal 28.3.2022, data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mesi dodici.

Firmato elettronicamente il 12.05.2022 15.24 (UTC+02) in conformità all'articolo 11 della decisione (UE) 2021/2121 della Commissione